

Lombardia

Deliberazione di Giunta Regionale 15.06.2026, n. XII/6300

**Approvazione dell'accordo di rete interregionale di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie CAR-T e terapie avanzate tra regione Lombardia e regione Lazio**

LA GIUNTA

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'articolo 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3" ed in particolare:

- l'articolo 1, che prevede che "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, sono enti del Servizio sanitario nazionale a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d)";
- l'articolo 9, il quale dispone che le Fondazioni IRCCS possono esercitare attività strumentali, per le quali possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e società di persone o di capitali con soggetti pubblici o privati, scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

VISTO lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia, che all'articolo 10 riconosce il ruolo centrale della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi e stabilisce che la Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli investimenti nel campo della ricerca;

VISTA altresì la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche, e nello specifico:

- l'art. 2, comma 1, lett. I), annovera tra i principi della programmazione, gestione e organizzazione del SSR la promozione e il sostegno all'attività di ricerca, sperimentazione e innovazione biomedica e sanitaria;
- l'articolo 3 comma 7 bis, in forza del quale la Regione promuove, coordina e sostiene la creazione di una rete di collaborazione regionale della ricerca, della ricerca biomedica e dell'innovazione nelle scienze della vita avvalendosi anche delle competenze del cluster tecnologico regionale coinvolgendo gli IRCCS di diritto privato, gli enti di ricerca e le università, favorisce iniziative per sviluppare il trasferimento tecnologico;
- l'articolo 5 comma 12, che prevede che la Regione promuove e sostiene l'attività di ricerca biomedica, innovazione e sperimentazione e coordina le attività nell'ambito della rete di strutture specialistiche di riferimento, nonché, nel rispetto del principio di autonomia, l'alta specializzazione degli IRCCS;

VISTA la DGR n. XII/1439 del 27/11/2023 recante "Approvazione dell'accordo di rete di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie car-t cells e terapie avanzate";

CONSIDERATO che:

- le CAR-T sono una terapia innovativa in campo onco-ematologico, che utilizza cellule del sistema immunitario modificate geneticamente e permette di offrire una possibilità di terapia a pazienti affetti da alcune tipologie di tumori;
- i centri che possono effettuare le infusioni di CAR-T sono identificati dalle Regioni e possiedono specifici requisiti organizzativi e infrastrutturali certificati, quali ad esempio: la certificazione del Centro Nazionale Trapianti in accordo con le Direttive UE, l'accreditamento per il trapianto allogenico, un centro di aferesi, un laboratorio per la criopreservazione con personale qualificato e adeguatamente formato, la disponibilità di un'Unità di Terapia Intensiva, la presenza di un team multidisciplinare adeguato alla gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze;
- per poter utilizzare le CAR-T è necessaria un'infrastruttura logistica e organizzativa adeguata;

CONSIDERATO che le Regioni

- promuovono, coordinano e sostengono la creazione di centri di eccellenza e di reti di collaborazione regionali negli ambiti della ricerca, della ricerca biomedica e dell'innovazione nelle scienze della vita, con il coordinamento degli IRCCS di diritto pubblico e il coinvolgimento degli IRCCS di diritto privato;
- promuovono e sostengono le attività di ricerca biomedica, innovazione e sperimentazione, e coordinano le attività nell'ambito della rete di strutture specialistiche di riferimento, nonché l'alta specializzazione degli IRCCS;

CONSIDERATO altresì che le Regioni Lazio e Lombardia, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di sanità ricerca e innovazione, intendono promuovere una collaborazione stabile finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie con CAR-T, così come di altre terapie avanzate, anche in ambito sperimentale e accademico;

CONSIDERATO che:

---

Azygos Srl

Via Carlo Tenca 7 – 20124 Milano

tel 0248020604 fax 0267388448

e-mail info@azygos.it

- Regione Lombardia è interessata a prendere parte ad un accordo con la Regione Lazio che potrebbe consentire di raggiungere notevoli risultati in tale ambito, promuovendo, coordinando e sostenendo le attività della rete di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo e produzione di terapie con CAR-T Cells tra le due Regioni;
- la collaborazione tra la Regione Lombardia e la Regione Lazio consentirebbe un significativo potenziamento delle attività di ricerca, nonché della gestione congiunta di protocolli clinici e preclinici relativi a nuovi prodotti CAR-T;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 435 del 28 maggio 2026 recante "Approvazione dello schema di "Accordo di rete interregionale di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie CAR-T e terapie avanzate tra Regione Lazio e Regione Lombardia";

VISTO lo schema di Accordo di rete interregionale di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie CAR-T e terapie avanzate tra Regione Lombardia e Regione Lazio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che tale Accordo:

- prevede, tra l'altro, l'individuazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza per la Lombardia e dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per il Lazio, quali centri di riferimento per l'attuazione dell'Accordo ai quali affidare tra l'altro il compito di consolidare e sviluppare i laboratori di ricerca e produzione di terapie cellulari;
- avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto d'intesa tra le Parti;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato schema di Accordo di rete interregionale di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie CAR-T e terapie avanzate, parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando mandato all'Assessore al Welfare di sottoscrivere tale atto;

RITENUTO altresì di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di porre in essere gli eventuali atti necessari per dare attuazione all'Accordo;

RITENUTO di pubblicare la presente delibera ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 33/2013;

ALL'UNANIMITÀ dei voti, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato schema di Accordo di rete interregionale di collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie CAR-T e terapie avanzate tra la Regione Lombardia e la Regione Lazio, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare mandato all'Assessore al Welfare di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1);
3. di dare atto che tale Accordo prevede tra l'altro:
  - l'individuazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza per la Lombardia e dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per il Lazio, quali centri di riferimento per l'attuazione dell'Accordo ai quali affidare tra l'altro il compito di consolidare e sviluppare i laboratori di ricerca e produzione di terapie cellulari;
  - una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo per iscritto d'intesa tra le Parti;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
5. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di porre in essere gli eventuali atti necessari per dare attuazione all'Accordo;
6. di disporre la pubblicazione della presente delibera ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 33/2013.

# ACCORDO DI RETE INTERREGIONALE DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI TERAPIE CAR-T E TERAPIE AVANZATE

TRA

REGIONE LAZIO con sede legale in via Cristoforo Colombo 212, Roma

E

REGIONE LOMBARDIA con sede legale in piazza Città di Lombardia 1, Milano

## PREMESSO CHE

- le CAR-T sono una terapia innovativa in campo onco-ematologico, che utilizza cellule del sistema immunitario modificate geneticamente e permette di offrire una possibilità di **terapia** a pazienti affetti da alcune tipologie di tumori;
- i centri che possono effettuare le infusioni di CAR-T sono identificati dalle Regioni e possiedono specifici requisiti organizzativi e infrastrutturali certificati, quali ad esempio: la certificazione del Centro Nazionale Trapianti in accordo con le Direttive UE, l'accreditamento per il trapianto allogenico, un centro di aferesi, un laboratorio per la criopreservazione con personale qualificato e adeguatamente formato, la disponibilità di un'Unità di Terapia Intensiva, la presenza di un team multidisciplinare adeguato alla gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze;
- per poter utilizzare le CAR-T è necessaria una infrastruttura logistica e organizzativa adeguata;

## Le Regioni:

- promuovono, coordinano e sostengono la creazione di CENTRI DI ECCELLENZA e reti di collaborazione regionale della ricerca, della ricerca biomedica e dell'innovazione nelle scienze della vita, avvalendosi anche delle competenze dei cluster tecnologici regionali dedicati. Tali reti, coordinate tra i diversi IRCCS di diritto pubblico e con il coinvolgimento degli IRCCS di diritto privato, degli enti di ricerca e delle università, favoriscono iniziative per sviluppare il trasferimento tecnologico;
- promuovono e sostengono l'attività di ricerca biomedica, innovazione e sperimentazione e coordinando le attività nell'ambito della rete di strutture specialistiche di riferimento, nonché, nel rispetto del principio di autonomia, l'alta specializzazione degli IRCCS;
- possono svolgere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di evidenza pubblica, tutela della riservatezza e assenza di conflitti d'interesse, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, attività strumentali, anche produttive, sia mediante la stipula di accordi o convenzioni sia costituendo soggetti giuridici, anche in forma societaria;

In tale contesto le Regioni intendono promuovere una collaborazione intesa a rafforzare e disciplinare progettualità condivise, attraverso la stipula di uno specifico Accordo di programma e di

collaborazione, allo scopo di realizzare progetti di ricerca anche finalizzati a sviluppare terapie con CAR-T o altre terapie avanzate.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 - Obiettivi**

Le Regioni Lazio e Lombardia, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di sanità, ricerca e innovazione, intendono promuovere una collaborazione stabile per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di terapie con CAR-T e altre terapie avanzate, anche in ambito sperimentale e accademico.

A tal fine le Parti si impegnano a:

- a) individuare i principali soggetti destinatari del presente Accordo, di seguito denominati "CENTRI", individuando l'IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza per la Regione Lombardia e l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per la Regione Lazio;
- b) affidare ai CENTRI il compito di consolidare e sviluppare i laboratori di ricerca e produzione di terapie cellulari (CAR-T e altre terapie avanzate);
- c) favorire la collaborazione scientifica, organizzativa e gestionale tra i CENTRI;
- d) valutare l'istituzione e lo sviluppo di una Rete interregionale per la ricerca biomedica, il trattamento e la produzione, in ambito sperimentale e accademico, di CAR-T e altre terapie avanzate;
- e) promuovere attività di ricerca, sviluppo e produzione di prodotti accademici, utilizzabili in studi clinici;
- f) definire indicatori e fattori predittivi relativi all'appropriatezza di utilizzo delle terapie CAR-T e degli altri trattamenti avanzati, nonché ai relativi esiti clinici.

#### **Articolo 2 - Oggetto dell'accordo e impegni delle Parti**

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le Regioni Lazio e Lombardia, con il coinvolgimento dei competenti assessorati, delle direzioni assessorili e dei CENTRI previsti nell'art. 1, per la realizzazione di attività di ricerca e di sviluppo di terapie con CAR-T e altre terapie avanzate, anche in ambito sperimentale e accademico, nel rispetto delle competenze e delle norme vigenti.

2. Le Parti si impegnano a favorire la più ampia collaborazione tra i competenti assessorati, le direzioni assessorili interessate, individuando con apposito atto, per ciascuna Regione, un centro coordinatore della rete (HUB), secondo il modello HUB-SPOKE, con funzioni di coordinamento scientifico, organizzativo e di monitoraggio delle attività previste dall'Accordo. Definiti i centri Hub, le direzioni assessorili definiscono, con gli stessi, i percorsi per la creazione delle reti e i criteri per l'identificazione di centri Spoke.
3. I CENTRI identificati dalle Regioni come centri abilitati alla ricerca e alla cura con terapie CAR-T:
  - a) mettono a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche, esperienza, professionalità, risorse umane, strumentali e culturali per la realizzazione delle attività di ricerca e di sviluppo previste dal presente Accordo;
  - b) garantiscono la massima collaborazione reciproca, anche mediante la condivisione di protocolli, dati clinici aggregati e procedure operative, al fine di assicurare la completa realizzazione delle attività programmate;
  - c) possono essere destinatari di fondi eventualmente stanziati, in base alle norme di legge e agli atti di bilancio regionali, per la concreta attuazione delle finalità e obiettivi dell'Accordo;
  - d) possono partecipare, anche in forma di reti, a bandi e iniziative finanziarie regionali, nazionali o europee, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, salva la facoltà di ciascun CENTRO di partecipare anche autonomamente per le attività di propria competenza;
  - e) promuovono la costituzione e il coordinamento delle reti di collaborazione per la ricerca, lo sviluppo e la produzione in ambito sperimentale e accademico di terapie con CAR-T e altre terapie avanzate;
  - f) organizzano e promuovono iniziative scientifiche, formative, congressuali e divulgative congiunte nell'ambito delle CAR-T e delle altre terapie avanzate.

### **Articolo 3 - Compiti delle Istituzioni, IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e delle Reti regionali**

I due CENTRI regionali previsti nell'art. 1, in raccordo con le Reti regionali, si impegnano a:

1. favorire la condivisione di dati clinici, anche in forma aggregata e anonimizzata, e la costituzione di biobanche di campioni di linfonodo, sangue periferico, midollare, di cordone ombelicale e plasma, relativi a pazienti sottoposti a terapie CAR-T con prodotti commerciali e accademici, per le patologie elencate in premessa (leucemia acuta linfoblastica, linfomi

- non Hodgkin, mieloma multiplo, nonché tumori solidi o malattie neurologiche, ove consentito dalle norme vigenti);
2. promuovere collaborazioni per la caratterizzazione strutturale, istologica e molecolare dei tessuti target delle terapie CAR-T, al fine di individuare le basi molecolari di meccanismi di resistenza individuale;
  3. promuovere collaborazioni per la caratterizzazione radiomica (strutturale e funzionale) nella stadiazione pre-trattamento e nel monitoraggio post-infusione, anche mediante l'adozione di protocolli comuni;
  4. sostenere la ricerca e la validazione di biomarcatori circolanti predittivi di risposta clinica e di tossicità, al fine di razionalizzare l'applicazione clinica delle terapie CAR-T, garantendo universalità di accesso e sostenibilità economica;
  5. coordinare e facilitare, attraverso le attività dei Clinical Trials Office, la conduzione di studi clinici e traslazionali nei centri lombardi e laziali che erogano terapie CAR-T commerciali o accademiche;
  6. sostenere la formazione e l'aggiornamento delle competenze, anche mediante interscambi professionali per periodi definiti tra i centri regionali;
  7. promuovere l'implementazione, lo sviluppo e la validazione di piattaforme di produzione, alternative a quelle attualmente utilizzate per i prodotti commerciali di CAR-T, in ambito sperimentale e accademico;
  8. condividere standard qualitativi e protocolli operativi per la certificazione GMP delle strutture regionali ("Cell Factory") coinvolte nella produzione;
  9. promuovere la costituzione di una Piattaforma Dati Comune, con integrazione dei sistemi di monitoraggio dei pazienti (Real-World Data) e modalità di data-sharing, conformi alla normativa in materia di protezione dei dati, per la valutazione a lungo termine dell'efficacia delle terapie;
  10. promuovere la ricerca accademica per lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti CAR-T, con l'obiettivo di migliorare il profilo di tossicità, aumentare l'efficacia terapeutica ed estendere le indicazioni, nel rispetto delle normative vigenti;
  11. realizzare azioni di comunicazione pubblica adeguata e responsabile, condivise tra le Regioni, sulle terapie avanzate e, in particolare, sulle terapie cellulari di precisione, al fine di garantire un'informazione corretta e comprensibile ai cittadini.

#### **Articolo 4 - Comitato di monitoraggio dell'accordo**

Viene istituito un Tavolo Tecnico Paritetico composto da rappresentanti degli Assessorati/Direzioni Salute regionali e da esperti scientifici designati, con il compito di monitorare l'attuazione dell'accordo e proporre azioni migliorative ed integrative.

## **Articolo 5 - Privacy-Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di rispettare il Regolamento UE 2016/679, il d.lgs. 196/2003, il d.lgs. 101/2018 e le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle disposizioni relative al trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari, a fini di ricerca scientifica in campo medico e biomedico.
2. Prima dell'avvio di attività di ricerca che comportino trattamento di dati personali, le Parti procedono, anche mediante i propri Data Protection Officer, alla definizione di un accordo interno recante:
  - a) la base giuridica del trattamento (anche in applicazione delle disposizioni sulla ricerca medica e biomedica);
  - b) le categorie di dati trattati, le finalità, le categorie di destinatari, le misure di sicurezza e le modalità di conservazione;
  - c) la qualificazione delle Parti (titolare/i, contitolare/i, responsabili del trattamento) e le relative responsabilità.
3. Le Parti garantiranno, ove possibile, la minimizzazione e l'anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati, e la trasparenza nei confronti degli interessati, nel rispetto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

## **Articolo 6 – Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale**

1. Ciascuna Parte rimane unica titolare dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti alla sottoscrizione del presente Accordo o sviluppati autonomamente al di fuori delle attività collaborative, con esclusione degli eventuali materiali e dei risultati prodotti nell'ambito delle attività comuni. La sottoscrizione dell'accordo non determina trasferimento di titolarità sul background, salvo la concessione di una licenza d'uso non esclusiva, gratuita e limitata alle sole finalità di ricerca previste dall'Accordo.
2. La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dalle attività collaborative (invenzioni, modelli, software, know-how tecnico e commerciale, pubblicazioni, ecc.) è attribuita alle Parti, identificate nei rispettivi CENTRI, in regime di titolarità congiunta, secondo criteri proporzionali all'apporto inventivo, economico e organizzativo effettivamente sostenuto, da definire con apposito accordo operativo.
3. Prima di procedere al deposito di domande di brevetto o di altri titoli di protezione relativi a risultati congiunti, le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente e a concordare le

modalità di tutela, le spese di deposito e le modalità di sfruttamento. Qualora una Parte non intenda proseguire nella tutela, l'altra potrà procedere autonomamente a proprie spese, previa definizione scritta delle condizioni di utilizzo e dei futuri proventi.

4. In ogni caso resta salvo il diritto inalienabile dei ricercatori/inventori di essere riconosciuti come autori o inventori, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e degli accordi collettivi applicabili.

#### **Articolo 6-bis – Valorizzazione dei risultati e Trasferimento Tecnologico**

1. Qualora i risultati delle attività di ricerca presentino potenziale sfruttamento commerciale, le Parti si impegnano a definire, con accordo separato, le modalità di concessione di licenze a terzi, di costituzione di spin-off accademici o di altre forme di trasferimento tecnologico, garantendo la ripartizione dei proventi in misura equa e proporzionata al rispettivo contributo.
2. Le Parti concordano che qualunque sfruttamento commerciale, anche mediante accordi con soggetti terzi, dovrà comunque tutelare l'obiettivo primario di garantire l'accesso alle terapie CAR-T per i pazienti del Servizio sanitario regionale e nazionale, nel rispetto dei principi di appropriatezza clinica, universalità e sostenibilità economica.
3. Eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei risultati, una volta detratti i costi di tutela e gestione, saranno destinati prioritariamente al finanziamento di ulteriori attività di ricerca e formazione nel settore delle terapie CAR-T e delle terapie avanzate, secondo le modalità definite da un accordo operativo.

#### **Articolo 7 – Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

1. Le Parti si impegnano ad assicurare la divulgazione dei risultati delle attività di ricerca verso la più ampia comunità scientifica, compatibilmente con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la riservatezza contrattuale e le norme in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati relativi alla salute.
2. Le Parti convengono che l'utilizzo dei risultati, anche ai fini della prosecuzione delle attività di ricerca, avvenga nel rispetto dei rispettivi diritti di titolarità e delle modalità di contitolarità definite ai sensi dell'art. 6.
3. I risultati dell'attività di ricerca, qualora idonei a una pubblicazione scientifica, possono essere divulgati esclusivamente, previa autorizzazione scritta, da parte delle Direzioni generali degli

Assessorati alla salute delle Regioni, congiuntamente con le direzioni scientifiche dei CENTRI coinvolti.

4. Le direzioni di cui al comma 3 si impegnano a fornire la propria risposta, scritta, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, indicando eventuali modifiche o integrazioni ritenute necessarie. Trascorso tale termine senza comunicazione scritta, la richiesta di pubblicazione decade, fermo restando il diritto di ripresentare il manoscritto corretto o integrato.
5. Ciascuna Parte si riserva il diritto di utilizzare i risultati, anche in forma aggregata, per la prosecuzione delle proprie attività di ricerca istituzionale, previa informativa delle altre Parti, che si riservano la facoltà di partecipare, sulla base di accordi operativi da definire di volta in volta.

#### **Articolo 8 – Riservatezza delle informazioni e dei risultati**

1. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni di natura tecnico-scientifica, organizzativa, commerciale, produttiva o clinica, scambiate o comunque acquisite nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo e contrassegnate come "riservate" o "confidenziali", o che, per la loro natura, risultino evidentemente riservate, devono essere trattate come informazioni confidenziali.
2. Le Parti si impegnano a:
  - a) non diffondere tali informazioni a terzi, in tutto o in parte, né in forma diretta né indiretta, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti;
  - b) non utilizzare le informazioni confidenziali per finalità diverse da quelle previste dal presente Accordo, comprese finalità di natura competitiva, promozionale o di sfruttamento commerciale non concordato.
3. Le Parti si impegnano ad adottare le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a impedire la divulgazione non autorizzata o l'uso improprio delle informazioni confidenziali, con particolare riguardo ai dati personali, alle informazioni industriali, ai protocolli di ricerca e alle strategie di sviluppo o di produzione.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimangono in vigore per tutta la durata del presente Accordo e per un ulteriore periodo di cinque anni dalla sua eventuale cessazione o risoluzione, indipendentemente dalla causa di cessazione.
5. Non sono considerate informazioni confidenziali, e non sono soggette agli obblighi di cui ai commi precedenti, le informazioni che:

- a) siano di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, ovvero diventino legittimamente disponibili al pubblico successivamente, senza violazione di alcun obbligo di riservatezza;
  - b) siano già legittimamente in possesso della Parte ricevente prima della stipula del presente Accordo, con documentazione idonea a dimostrarlo;
  - c) siano comunicate alla Parte ricevente da terzi non soggetti a obblighi di riservatezza verso le Parti, e che non derivino da attività svolte nell'ambito del presente Accordo;
  - d) debbano essere rivelate per effetto di disposizioni di legge, di regolamenti, di ordini di un'autorità giudiziaria o amministrativa, fermo restando, ove possibile, l'obbligo di informare tempestivamente l'altra Parte prima della divulgazione, salvo casi di impossibilità per effetto di divieti legali.
6. Le Parti si impegnano, in ogni caso, ad adottare le misure ragionevoli per limitare la portata di divulgazione richiesta dalle autorità competenti, compatibilmente con l'osservanza del proprio obbligo legale.

### **Articolo 9 - Responsabili operativi dell'Accordo**

Per ciascun CENTRO di cui all'art. 1 è individuato un Responsabile operativo, designato secondo il rispettivo ordinamento interno.

Il Responsabile operativo cura l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo e opera in raccordo con la Direzione generale per gli aspetti gestionali, amministrativi e organizzativi.

### **Articolo 10 – Durata**

1. Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti potranno, con accordo scritto, disporre il rinnovo dell'Accordo, con indicazione delle eventuali modifiche o integrazioni, o la sua cessazione anticipata.
3. Le Parti potranno, inoltre, disporre la sospensione, la modifica o la cessazione delle attività previste dall'Accordo, in tutto o in parte, in caso di inadempimento di una Parte, di sopraggiunta illegittimità delle attività, di mancato rispetto delle norme in materia di privacy o di qualunque altro motivo ostativo alla prosecuzione dell'attività collaborativa, debitamente motivato per iscritto.

4. Le disposizioni relative alla proprietà intellettuale, alla riservatezza, alla privacy e alla valorizzazione dei risultati sopravvivono alla scadenza o alla cessazione dell'Accordo per il periodo necessario a garantire la tutela dei rispettivi diritti.

#### **Articolo 11 - Codice Etico e di Comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

All'atto della sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Comportamento e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, consultabili sui siti web aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all'Accordo in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, impegnando i propri collaboratori al rispetto dei medesimi atti.

#### **Articolo 12 - Controversie**

Le parti concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo.

È comunque territorialmente competente il giudice del foro di Milano.

#### **Articolo 13 - Disposizioni finali**

Il presente Accordo è vincolante per le Parti che lo sottoscrivono.

Per ogni elemento non direttamente disciplinato dal presente Accordo, si rimanda alla normativa vigente, anche in relazione alla disciplina in tema di protezione dei dati personali.

Regione Lombardia

Direzione Generale Welfare

.....

Regione Lazio

Direzione Generale Salute e integrazione sociosanitaria

.....